



# COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
<b>38</b>	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (ART. 20, comma 1° TUSP) – <u>AL 31.12.2021</u>

(30 dicembre 2022)

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore **12:07**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Trecchina, a seguito di regolare convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica.

L'odierna seduta si svolge con facoltà di partecipazione in video-conferenza, così come disciplinato dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 14 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge.

All'appello nominale risultano presenti i signori consiglieri:

NR.	COGNOME	NOME	Presente		Assente
			In aula Consiliare	In video conferenza	
1	MARCANTE	FABIO	X		
2	D'IMPERIO	GIACOMO	X		
3	CASELLA	ANTONIO	X		
4	CRESCI	ANNA	X		
5	CONTE	PROSPERO	X		
6	IELPO	ANTONIO	X		
7	AGRELLO	ROSMERI	X		
8	CARLOMAGNO	ARIANNA	X		
9	NOCITO	MASSIMO			X
10	CANTISANI	DOMENICO			X
11	IARIA	DOMENICO			X
totale			8	0	
			8		3

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, *dott. Antonio Casella*.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Angela Maria Agrello*.

Il Presidente del consiglio comunale, dato atto che **alcuno dei** consiglieri risulta collegato in video conferenza sulla piattaforma informatica appositamente predisposta e constatato il permanere del numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sul **secondo** punto iscritto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta il vice-sindaco, il quale dà atto che, come ogni anno, entro il 31 dicembre, l'ente procede al monitoraggio delle partecipate. Precisa che non ci sono novità rispetto alla situazione rilevata l'anno scorso e che l'Ente detiene piccole partecipazioni rientranti nelle ipotesi ammesse dalla legge. Dà atto che sulla proposta è stato acquisito il parere del revisore dei conti.

Tutto ciò premesso:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, che costituisce il nuovo "*Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica*" (T.U.S.P.), prevede, tra le altre cose, l'obbligo di procedere ogni anno, entro il 31 dicembre, alla ricognizione delle partecipate;

**VISTO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Trecchina (PZ), con propria deliberazione di Consiglio Comunale 18 del 29.04.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, le Amministrazioni pubbliche, fatta salva la revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Trecchina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**DATO ATTO** che le valutazioni in oggetto devono effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, quindi, per quest'anno, **al 31/12/2021**, come ricorda il comma 11 dell'art. 26;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**DATO ATTO** che, con delibera di C.C. n. 11 del 6 aprile 2019, il Comune di Trecchina ha aderito alla società consortile a r.l. ASMEL, con sede in Gallarate (VA), via Carlo Cattaneo, 9.

**DATO ATTO** altresì che la quota di partecipazione in detta società è pari allo **0,05545%** del capitale sociale;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO**, di conseguenza, che le partecipazioni dirette possedute dal Comune di Trecchina (PZ) alla data del 31 dicembre 2021 sono:

Denominazione Società e Codice Fiscale	Quote di partecipazione	Tipologia societaria	Breve descrizione	Norme di riferimento	Note
<b>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</b> C.F. 01522200763	0,23	S.P.A	Servizio Idrico integrato	Art. 4, comma 2, lett. a)	La partecipazione è prescritta dal Piano Idrico integrato regionale
<b>G.A.L. LA CITTADELLA DEL SAPERE</b> C.F. 01187240765	3,71	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	Art. 4, comma 6	La società svolge le attività proprie dei Gruppi locali
<b>FLAG COAST TO COAST</b> C.F. 01321930776	0,70	Società Consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	Art. 4, comma 6	La società svolge le attività proprie dei Gruppi locali
<b>ASMEL CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</b> C.F. 12236141003	0,05	Società Consortile a responsabilità limitata	Centrale Ausiliaria di Committenza	Art. 4, comma 2, lett. e)	La società svolge le attività e le funzioni di Centrale di Committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**PRESO ATTO** che la ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. ha comunicato che, alla data del 31/12/2021, detiene una partecipazione del 90% nel capitale sociale di **ASMEA s.r.l. (partecipazione indiretta dell'ente)**, con sede in Napoli al Centro direzionale Napoli Isola G1 Scala D piano 11, C.F. 09613941211, avente ad oggetto la *"riqualificazione, gestione e valorizzazione di immobili EE.LL."* (**art. 4, comma 3 D.Lgs. 175/2016**);

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 4, comma 1: *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*, ma che il comma 3 del medesimo articolo prevede espressamente che: *"Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

**SOTTOLINEATO** che il Comune di Trecchina (PZ) detiene una quota di partecipazione del 3,23% nella Società *"Borghi Autentici d'Italia – Rete Lucana srl"*, costituita con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2004 e sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2010 e che, pertanto, detta società è in corso di liquidazione;

**ACCERTATO** altresì che il Comune di Trecchina (PZ), con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2009, ha disposto il recesso volontario dalla Società consortile ALLBA srl, ai sensi dell'art. 9 dello

Statuto sociale del Consorzio e l'adesione al Consorzio La Cittadella del Sapere, che svolge attività analoghe;

**PRESO ATTO**, tuttavia, che dal Certificato C.C.I.A.A. della società consortile ALLBA srl risulta l'elenco dei soci alla data del 14/07/2009 e tra essi risulta anche il Comune di Trecchina, quale titolare della quota di compartecipazione al capitale sociale di detta società del valore nominale di Euro **129,10** e pari allo **0,13%**, in quanto la Società non ha ancora preso atto del recesso del Comune, previsto dalla delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009;

**RIBADITA** la volontà espressa dall'Ente nella sopra richiamata delibera consiliare e precisato che, pertanto, si tratta di "*partecipazione non più detenuta*";

**SOTTOLINEATO** che, per ciascuna società partecipata sopra indicata, non vi sono amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;

**VISTE** le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 10 dicembre 2020;

**VISTE** le nuove schede per la rilevazione periodica delle partecipazioni, che il MEF ha pubblicato in data 4 novembre 2021;

**DATO ATTO** che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata, applicando i criteri dettati dal TUSP:

- non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;
- si prevede il mantenimento delle sopraindicate partecipazioni senza interventi di razionalizzazione;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con [verbale](#) n. 4 del 27.12.2022;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

===

**Ritenuto** provvedere in merito;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
8	8	8 gruppo di maggioranza		
---				

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama il risultato.

## DELIBERA

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

1. Di **APPROVARE** la ricognizione **al 31/12/2021** delle società in cui il Comune di Trecchina (PZ) detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. Di **MANIFESTARE**, pertanto, l'intenzione di mantenere la detenzione delle seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione Società e Codice Fiscale	Quote di partecipazione	Tipologia societaria	Breve descrizione	Norme di riferimento	Note
<b>ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.</b> C.F. 01522200763	0,23	S.P.A	Servizio Idrico integrato	Art. 4, comma 2, lett. a)	La partecipazione è prescritta dal Piano Idrico integrato regionale
<b>G.A.L. LA CITTADELLA DEL SAPERE</b> C.F. 01187240765	3,71	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	Art. 4, comma 6	La società svolge le attività proprie dei Gruppi locali
<b>FLAG COAST TO COAST</b> C.F. 01321930776	0,70	Società Consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	Art. 4, comma 6	La società svolge le attività proprie dei Gruppi locali
<b>ASMEL CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</b> C.F. 12236141003	0,05	Società Consortile a responsabilità limitata	Centrale Ausiliaria di Committenza	Art. 4, comma 2, lett. e)	La società svolge le attività e le funzioni di Centrale di Committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

per le seguenti motivazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e delle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
  - efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
  - partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;
  - partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 6, dall'art. 20, comma 2, e dall'art. 26, commi 7 e 9 del D. Lgs. 175/2016;
4. Di **DARE ATTO** che la ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. ha comunicato che, alla data del 31/12/2021, detiene una partecipazione del 90% nel capitale sociale di **ASMEA s.r.l.** (partecipazione indiretta dell'ente), con sede in Napoli al Centro direzionale Napoli Isola G1 Scala D piano 11, C.F. 09613941211, avente ad oggetto la "*riqualificazione, gestione e valorizzazione di immobili EE.LL.*" (**art. 4, comma 3 D.Lgs. 175/2016**);
  5. Di **RIBADIRE**, in questa sede, che il Comune di Trecchina (PZ) non detiene più la partecipazione nel **Gruppo di Azione Locale (GAL) "A.I.I.b.a. s.c.r.l."** (quota di compartecipazione al capitale sociale pari allo 0,5%), a seguito di recesso dalla stessa con delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009;
  6. Di **DARE ATTO** che Società "*Borghi Autentici d'Italia – Rete Lucana srl*", costituita con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2004 e sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2010, è in corso di liquidazione;
  7. Di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
  8. Di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al MEF – Dipartimento del Tesoro - tramite apposito portale e alla Corte dei Conti sez. Regionale Controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

9. Di **DISPORRE** l'aggiornamento dei dati relativi sul sito web del Comune nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" - sotto-sezione "Enti controllati";

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, il Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
8	8	8 Gruppo di maggioranza		
---				

## DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.





**ALLEGATO “A”**  
**Alla delibera di consiglio n. 39 del 30.12.2022**

**ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.**

**Data costituzione:** 30.07.2002

**Inizio attività:** 01.03.2003

**Data termine:** 31.12.2032

**Oggetto sociale:** la gestione integrata, nel territorio della Regione Basilicata, delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali; la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese: - tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite società di scopo di cui deve detenere l'intero capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principali operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

**Capitale sociale:** € 21.573.764,00 n. azioni 21.573.764, valore nominale azioni € 1,00;

Il capitale sociale è suddiviso tra n. 119 Comuni, che possiedono complessivamente il 51% di azioni e la Regione Basilicata che possiede il 49% di azioni.

**Quota di Partecipazione: 0,23%** del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina (PZ) al capitale sociale di “Acquedotto Lucano S.p.a.” è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Il capitale sociale è suddiviso tra n. 119 Comuni, che possiedono complessivamente il 51% di azioni e la Regione Basilicata che possiede il 49% di azioni

La società Acquedotto Lucano S.p.a. dall'1/12/20103 ha avuto una partecipazione totalitaria nella società "**Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l.**" che realizzava, per conto della controllante, studi di fattibilità, di ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni lavori, studi di impatto ambientale, realizzazione di indagini tecnico-economiche ecc.. Nel corso del 2016 è stato attuato un progetto di fusione per incorporazione della predetta società "Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l." e, pertanto, in data 03.03.2016 la società "Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l." risulta cessata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

Il Comune di Trecchina, nella società partecipata, non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

L'attività della società, consistente nella fornitura del servizio idrico integrato, è riconducibile all'**art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale)**.

La società Acquedotto Lucano S.p.a. risponde, inoltre, ai criteri di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, (comma 609, art. 1, della legge 190/2014), è prescritta dal Piano Idrico Integrato Regionale ed è, quindi, obbligatoria.

Pertanto, il mantenimento della partecipazione nella società Acquedotto Lucano S.p.a. si rende necessario, trattandosi di realizzazione e gestione di servizi di interesse generale, di rilevanza economica a rete (servizio idrico, nel caso di specie), la cui gestione è totalmente affidata a soggetti pubblici, quale strumento *in house* di svolgimento di un servizio essenziale.

## *GAL "La Cittadella del Sapere Srl"*

**Data costituzione:** 31.03.2017, derivante dalla trasformazione del **Consorzio "La Cittadella Del Sapere"** costituito nel 1995.

**Data termine:** 31.12.2050

**Oggetto sociale:** lo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud occidentale della Basilicata e di altre aree limitrofe ed omogenee, attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo Locale Leader di cui alla Misura 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo del PSR Basilicata 2014-2020, sia mediante l'utilizzo di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le sovvenzioni globali. La società intende realizzare e promuovere iniziative di qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto e in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio interessato, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, fondata sull'animazione, sull'orientamento e sul potenziamento delle forze endogene economiche, sociali e culturali.

**Capitale sociale:** € 200.220,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici che possiedono complessivamente il 49% di quote e Soggetti privati che possiede il restante 51% di quote.

**Quota di Partecipazione:** 3,71% del capitale sociale.

La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**La Cittadella del Sapere Srl**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Con verbale a rogito del Notaio Guerriero del 31 marzo 2017, rep. n. 6116, racc. 4500 è stata deliberata la trasformazione eterogenea del Consorzio "**La Cittadella del Sapere**" in "**La Cittadella del Sapere Srl**".

L'adesione al **GAL "La Cittadella del Sapere Srl"** è finalizzata alla partecipazione e realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla **Misura 19** e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Basilicata 2014-2020.

L'attività della società è quella propria dei **Gruppi d'Azione Locale (art. 4, comma 6 del T.U.S.P.)**

L'attività consiste nella fornitura di servizi di assistenza e formazione, servizi amministrativo gestionali, servizi di pianificazione aziendale, studi di mercato e sondaggi.

Il mantenimento della partecipazione risulta di importanza strategica nell'ambito delle politiche di sviluppo del territorio comunale di riferimento e trova ragione nel fatto che questo Gruppo di azione locale (GAL) ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'area sud-occidentale della Basilicata. I GAL

elaborano i Piani di azione locale (PAL) e gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione Europea e in questo caso dal Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi

***“FLAG COAST TO COAST” SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.***

**Anno di costituzione:** 14/02/2017

**Data termine:** 31/12/2040

**Oggetto sociale:** rafforzare lo sviluppo a lungo termine delle zone di pesca, migliorarne la qualità della vita integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, alla qualificazione dell’offerta e accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse locali, creando opportunità occupazionali e reddituali

**Capitale sociale:** € 30.000,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici e Soggetti privati.

**Quota di Partecipazione:** € 210,00, pari allo **0,70%** del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**FLAG COAST TO COAST S.c.r.l.**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

La società ha scopo consortile, con esclusione di scopo di lucro. E’ designata quale Gruppo di Azione locale del settore della pesca (FLAG) ed ha l’obiettivo di rafforzare a lungo termine lo sviluppo delle zone di pesca.

L’attività è quella propria dei **Gruppi di Azione locale (art. 4, comma 6° del TUSP)**.

Il mantenimento della partecipazione risulta di importanza strategica nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio comunale di riferimento e della fascia costiera in particolare. La sottoscrizione di quote è strategica, in quanto connessa ad iniziative volte a favorire lo sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo di fondi comunitari.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina.

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

## ***ASMEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.***

**Anno di costituzione:** 23.01.2013

**Data termine:** 31/12/2050

**Oggetto sociale:** Esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente agli enti soci, assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico; svolge attività e iniziative volte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi di rete, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

**Capitale sociale:** Deliberato € 1.021.802,10,

Sottoscritto e Versato € 610.178,26

La società è a capitale interamente pubblico. Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi.

**Quota di Partecipazione:** € 338,55, pari allo **0,055%** del capitale sociale. (delibera di consiglio n. 11 del 06.04.2019). La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**ASMEL S.c.a.r.l.**" è minoritaria.

Attività svolta dalla società partecipata: **Centrale Ausiliaria di Committenza**

L'attività della società è riconducibile ai **servizi di committenza (art. 4, comma 2 lett. e) del T.U.S.P.)**

Il mantenimento della partecipazione è determinato dal supporto organizzativo, gestionale e tecnologico che assicura all'Ente.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina.

L'Asmel Consortile Soc.Cons. a r.l. detiene, a sua volta, una partecipazione del 90% nel capitale sociale di **ASMEA srl.**, C.F. 09613941211, con sede in Napoli al Centro direzionale Napoli Isola G1 Scala D piano 11, avente ad oggetto la "*riqualificazione, gestione e valorizzazione di immobili EE.LL.*" (**art. 4, comma 3 D.Lgs. 175/2016**).